

Il Consiglio di Istituto dell'Istituto Comprensivo Lamon nella seduta del 13 giugno 2016,

considerato che il quadro normativo di riferimento che disciplina le iscrizioni è dato dai:

- D.P.R. n. 89/2009;
- D.P.R. n. 81/2009,

DELIBERA

il seguente

REGOLAMENTO PER LE ISCRIZIONI E LA FORMAZIONE DELLE LISTE DI ATTESA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO COMPrensIVO DI LAMON

Art. 1 – Modalità e termini per l'iscrizione

Le iscrizioni hanno luogo secondo le modalità e le scadenze stabilite dalla annuale circolare ministeriale.

È possibile presentare una sola domanda di iscrizione.

Le domande pervenute fuori termine verranno accolte secondo la disponibilità dei posti e comunque collocate in coda alla *lista d'attesa*, di cui all'art. 5 del presente *Regolamento*.

In prima applicazione del presente Regolamento (domande di iscrizione per l'a.s. 2016/17) le domande di iscrizione relative agli alunni residenti nel Comune di Lamon e già pervenute all'Istituzione scolastica si intendono annullate e i termini per l'iscrizione (data iniziale e finale) sono definiti con provvedimento del Dirigente scolastico.

Art. 2 – Accoglimento domande

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti.

Sono accolte le domande di iscrizione sia dei bambini residenti nei comuni di Lamon e di Sovramonte sia dei bambini residente in altri comuni.

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 894, possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia i bambini che compiano il terzo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno in corso alla data di inizio dell'anno scolastico per cui è richiesta l'iscrizione.

Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno in corso alla data di inizio dell'anno scolastico per cui è richiesta l'iscrizione (anticipatori).

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno in corso alla data di inizio dell'anno scolastico per cui si chiede l'iscrizione, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti negli articoli seguenti del presente Regolamento.

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alle scuole dell'infanzia di bambini che compiono i tre anni di età dopo il 30 aprile dell'anno successivo all'anno in corso alla data di inizio dell'anno scolastico per cui è richiesta l'iscrizione.

Art. 3 – Liste di attesa

Non possono essere accolte domande di iscrizione in numero superiore a 29 per ciascuna sezione attivata.

Non possono essere attivate sezioni di scuole dell'infanzia con un numero di alunni inferiore a 18 (art. 9 DPR 81/2009).

Al fine di stabilire l'ammissione alla frequenza, in caso di domande eccedenti rispetto ai posti disponibili, si procede alla formazione di una graduatoria (lista di attesa) secondo i criteri e relativi punteggi di cui all'allegata tabella a).

A parità di punteggio avrà precedenza il bambino con maggiore età.

Le iscrizioni comprese nella lista di attesa non trovano accoglimento, fatta salva la disponibilità sopravvenuta di posti.

Successivamente al termine di iscrizione, le domande di iscrizione verranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili, secondo l'ordine di iscrizione.

Art. 4 – Ammissione alla frequenza dei bambini anticipatari

L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. 89/2009:

- alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

Art. 5 – Limitazione dell'orario scolastico per i bambini anticipatari ammessi alla frequenza

L'orario scolastico per i bambini anticipatari eventualmente ammessi alla frequenza è limitato al solo turno antimeridiano dal mese di settembre al mese di dicembre al fine di permettere loro l'acquisizione graduale di un adeguato grado di autonomia.

Art. 6 - Formazione delle sezioni di scuola dell'Infanzia

Le sezioni verranno formate in base ai seguenti criteri:

- attenzione ai bisogni particolari
- sezione miste per età
- equilibrato rapporto numerico
- equilibrato rapporto tra maschi e femmine
- equilibrato rapporto per fascia di età
- equilibrata distribuzione degli eventuali alunni stranieri

Art. 7 - Classi con alunni in situazione di disabilità

Le dotazioni organiche complessive dei posti di sostegno restano definite ai sensi dell'articolo 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni competenti e soggetti aventi titolo, individuano le modalità di distribuzione delle risorse utili all'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole, e stabiliscono la

dotazione organica per la scuola dell'infanzia e per ciascun grado di istruzione, nei limiti delle consistenze indicate nel decreto annuale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze concernente la determinazione degli organici del personale docente.

Al fine di garantire la continuità del servizio, resta efficace fino all'adozione da parte della regione interessata delle norme legislative necessarie ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nonché di un apparato istituzionale idoneo allo svolgimento delle funzioni assegnate. 2.

Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purchè sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purchè il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. L'istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'istituzione delle classi e delle sezioni secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi precedenti è effettuata nel limite delle dotazioni organiche complessive stabilite con il decreto annuale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente. 4.

Si applicano gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185, emanato in applicazione dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

**Allegato:
Tabella a)**

bambino residente (residenza nucleo familiare) nel Comune in cui insiste il plesso richiesto	10
bambino con disabilità certificata	5
bambino con un solo genitore esercente la responsabilità genitoriale (ragazza madre – ragazzo padre – vedovo/a, ecc.)	3
bambino con fratelli/sorelle nello stesso plesso di scuola dell'infanzia richiesto	2